

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 20 del 24 febbraio 2026**

**OGGETTO: Conferimento incarico legale per l'impugnazione in appello delle sentenze emesse dal Tribunale di Reggio Calabria relative ai ricorsi dei dipendenti per la presunta omissione contributiva. Impegno di spesa.**



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la L.R. n. 25 del 28 giugno 2023, che ha disposto la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro nell'Agenzia Regionale per le Politiche attive del Lavoro - ARPAL Calabria, con sede in Reggio Calabria;

**VISTO** lo Statuto di ARPAL Calabria, adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 1 del 30 aprile 2024 ed approvato con D.G.R. della Regione Calabria n. 200 del 30 aprile 2024;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 13 settembre 2024 con il quale è stato nominato l'avv. Pietro Manna, quale Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria, con decorrenza dal 1° ottobre 2024;

**VISTE** le sentenze emesse dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito dei procedimenti promossi da diversi dipendenti per la presunta omissione di versamenti contributivi, n. RG 2647/2023, n. 2491/2023, n. 2501/2023, 2506/2023, n.2535/2023, n.2528/2023, n. 2576/2023, n.2616/2023, n. 2582/2023, n.2571/2023, n. 2496/2023, n. 2720/2023, n. 2703/2023, n. 2697/2023, a seguito delle quali l'Ente è stato parzialmente soccombente, con condanna al pagamento delle spese di lite;

**RILEVATA** la necessità di procedere all'impugnazione delle suddette sentenze innanzi alla Corte d'Appello competente, in considerazione del fatto che la posizione dell'Ente risulta regolare rispetto alle posizioni contributive di tutti i dipendenti;

**DATO ATTO** dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane attualmente disponibili all'interno dell'Ente e che, pertanto, deve farsi ricorso a professionista esterno;

**VISTO** l'art. 56, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 36/2023, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e s.m.i.";

**RILEVATO** che, risulta necessario garantire la continuità difensiva, in quanto i professionisti che hanno curato il primo grado di giudizio hanno maturato una specifica e approfondita conoscenza della complessa documentazione contabile e previdenziale e delle informazioni necessarie per la redazione del ricorso;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, per ragioni di economicità e, soprattutto, per assicurare la necessaria continuità difensiva al fine di avvalorare la specifica e consolidata esperienza maturata dai suddetti professionisti nella materia oggetto del contenzioso, di conferire incarico professionale all'avv. Antonino Chirico, già designato per il primo grado di giudizio, per la costituzione di Arpal Calabria avverso le sentenze relative ai giudizi n. RG 2647/2023, n. 2491/2023, n. 2501/2023, 2506/2023, n. 2535/2023, n. 2528/2023, n. 2576/2023, n. 2616/2023, n. 2582/2023, n.2571/2023, n. 2496/2023 riconoscendo allo stesso un compenso di € 8.500,00 oltre oneri, nonché all'avv. Mariangela Granata, già designato per il primo grado di giudizio, per la costituzione di Arpal Calabria avverso le sentenze relative ai giudizi RG n. 2720/2023, n. 2703/2023, n. 2697/2023, riconoscendo alla stessa un compenso di € 2.000,00, oltre oneri, di approvare lo schema di disciplinare per il conferimento di incarico e, conseguentemente, impegnare la detta somma, comprensiva di contributo unificato, con imputazione sui capitoli U1204040201 e U1204040401 del bilancio di previsione 2026, che presentano la necessaria disponibilità;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

**VISTO** il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 53 del 20 dicembre 2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 di ARPAL Calabria;

**DECRETA**



per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di conferire** incarico legale all'avv. Antonino Chirico, già designato per il primo grado di giudizio, per la costituzione di Arpal Calabria avverso le sentenze relative ai giudizi RG n. 2647/2023, n. 2491/2023, n. 2501/2023, 2506/2023, n. 2535/2023, n. 2528/2023, n. 2576/2023, n. 2616/2023, n. 2582/2023, n.2571/2023, n. 2496/2023 riconoscendo allo stesso un compenso di € 8.500,00 oltre oneri, nonché all'avv. Mariangela Granata, già designata per il primo grado di giudizio, per la costituzione di Arpal Calabria avverso le sentenze relative ai giudizi RG n. 2720/2023, n. 2703/2023, n. 2697/2023, riconoscendo alla stessa un compenso di € 2.000,00, oltre oneri;
- **di riconoscere**, altresì, le spese vive per il contributo unificato;
- **di approvare** lo schema di disciplinare di incarico legale, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- **di impegnare** le dette somme con imputazione sui capitoli U1204040201 e U1204040401 del bilancio di previsione 2026, che presentano la necessaria disponibilità;
- **di trasmettere** copia del presente decreto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, previa acquisizione delle fatture;
- **di pubblicare** il presente decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti".

Il Direttore Generale  
avv. **Pietro Manna**

